



*Regolamento di funzionamento  
del Collegio dei probiviri  
dell'Olgiata Golf Club*

---

# Regolamento di funzionamento del Collegio dei probiviri dell'Olgiata Golf Club

## Art. 1 – Competenze

1. Le competenze del Collegio dei probiviri sono stabilite dall'art. 9 dello Statuto.

Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

## Art. 2 – Norme di comportamento.

1. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.
2. I componenti del Collegio devono astenersi:
  - o dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
  - o dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti.

## Art. 3 – Regole generali di funzionamento.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla convocazione del Collegio nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Sulla base di accordo unanime di tutti i componenti del Collegio le riunioni in presenza potranno essere sostituite da comunicazioni o deliberazioni a distanza tramite posta elettronica ordinaria o altri sistemi informatici o telematici.

In caso di rinuncia, di astensione per incompatibilità, di accertata impossibilità di uno dei componenti a svolgere l'incarico per un periodo superiore a 60 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento disciplinare, si procederà alla definitiva sostituzione con il primo dei non eletti senza interruzione del procedimento e fino alla conclusione del medesimo procedimento disciplinare.

1. Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.
2. Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti, previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.
3. Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.
4. L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati nei 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti o agli interessati.
5. Il Presidente dell'Olgiata Golf Club, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.
6. Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso la segreteria del club Golf Olgiata. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

#### **ART.4 – Oggetto dei procedimenti**

I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri riguardano i provvedimenti a carico di socio che commetta azioni contrarie all'onore, alla morale o al decoro, sia nell'ambito del Club che fuori, o la cui condotta abituale costituisca ostacolo al buon andamento del Club stesso o che non osservi le norme previste dallo Statuto e dai regolamenti del club.

In particolare le controversie devono riguardare prevalentemente questioni concernenti fatti che si assumono contrari all'etica e allo spirito associativo.

I soci o gli altri Organi del Club possono presentare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio, alla direzione del Circolo, delle relative denunce tramite posta elettronica o tramite trasmissione in cartaceo, contenenti l'esposizione analitica dei fatti e l'indicazione di eventuali mezzi di prova (documentale e/o testimoniale).

L'istanza dovrà essere presentata al collegio dei probiviri nel termine perentorio di sessanta giorni dalla effettiva conoscenza da parte del ricorrente dell'evento oggetto dell'istanza stessa.

La data di ricezione da parte del Collegio della denuncia inviata dalla direzione del circolo costituisce data di inizio del procedimento disciplinare.

#### **Art.5 – Procedura della fase istruttoria**

Nei casi indicati nel precedente art. 4 il Collegio dei Probiviri – previa valutazione preliminare dell'ammissibilità delle questioni oggetto del deferimento, pena l'immediata archiviazione della notizia, esercita l'azione disciplinare nei confronti dell'incolpato; in tal caso deve far notificare dalla direzione del club, immediatamente e comunque non oltre 7 gg. dalla ricezione, l'avvio del procedimento disciplinare assegnando un termine non inferiore a 10 gg. all'incolpato per la produzione di memorie difensive contenenti l'indicazione dei mezzi istruttori a discarico e, a pena di decadenza, eventuali istanze di ricusazione nei confronti di membri del Collegio dei Probiviri per l'esistenza di una o più delle cause comportamentali previste nell'art.2 del presente regolamento.

La notifica del provvedimento avente ad oggetto l'avvio del procedimento disciplinare deve contenere ogni contestazione ed elemento accusatorio acquisito per il tramite della denuncia, al fine precipuo di consentire all'incolpato l'esercizio del più ampio diritto di difesa.

Nei soli casi di particolare gravità il Collegio, prima dell'adozione dei provvedimenti di merito, può disporre il provvedimento cautelare della sospensione del Socio nei cui confronti sia pervenuta la notizia di illecito disciplinare.

Nel caso di reiterati esposti da parte dello stesso Socio, ritenuti infondati dal Collegio, quest'ultimo potrà promuovere d'ufficio procedimento disciplinare nei confronti dell'autore degli esposti.

#### **ART.6 – Sentenza conclusiva del procedimento disciplinare**

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro il termine di 60 giorni dall'avvio del procedimento con decisione motivata che prevede il proscioglimento degli addebiti, oppure, in caso di accertamento della fondatezza degli stessi, l'irrogazione di una fra le sanzioni previste dai commi a) b) c) e d) dell'art.9 dello Statuto , in funzione della gravità delle inadempienze.

La sentenza conclusiva del procedimento disciplinare, che prescinde da qualsiasi altro rimedio esperibile dinanzi alla Magistratura ordinaria, è sottoscritta da tutti i componenti che hanno partecipato alla deliberazione.